

Il “call of stock”	
La definizione	<i>Nel contratto di call of stock il cedente, al momento del trasporto dei beni verso un altro Stato membro, conosce già l'identità dell'acquirente al quale i beni saranno ceduti in una fase successiva al loro arrivo nello Stato membro di destinazione.</i>
I soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cedente soggetto passivo di imposta nello Stato di partenza dei beni oggetto di successiva cessione e non stabilito né dotato di S.O. nello Stato membro di arrivo dei beni</i> - <i>Cessionario soggetto passivo di imposta nello Stato membro di arrivo dei beni, dotato di numero identificativo IVA resto noto al cedente prima del trasferimento dei beni</i>
La regola	<i>Il trasporto dei beni deve essere effettuato da uno Stato membro ad un altro, nei confronti di un soggetto passivo di cui è noto il numero identificativo IVA. Le operazioni devono essere distintamente annotate in un apposito registro di movimentazione dei beni, in cui va indicata anche la data di arrivo degli stessi e la data di prelevamento da parte dell'acquirente.</i>
L'eccezione	<i>Sono esclusi dalla semplificazione i beni oggetto di importazione, esportazione e le forniture all'interno di un singolo Stato membro.</i>